



AVVISO PUBBLICAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
RICORSO DINANZI AL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA

Proc. 12869/2022 r.g.

Per

CUCCINIELLO ANTONIO, ma elettivamente domiciliato in Grosseto via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi, che lo difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Mensi, come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al presente atto

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del **Ministro pro tempore**, domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi 12 – 00186 ROMA

Nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del **Direttore pro tempore**, domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi 12 – 00186 ROMA

Nonché contro

E nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito in qualità di controinteressati tra cui

FRANCESCA MARIANI CICORI

**** ** ****

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- Comunicazione di avvio del procedimento emesso da USR FRIULI VENEZIA GIULIA prot. AOODRFVG 10187 del 12.8.22 finalizzato all'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis d.l. 25 maggio 2021 n. 73, con modificazioni L. 106-21, indetta con Decreto Dipartimentale del 6 maggio 2022 n. 1081
- Provvedimento di esclusione dalla suddetta procedura concorsuale emesso da USR FRIULI VENEZIA GIULIA prot. 10227 del 17.8.22



- Decreto Dipartimentale del 6 maggio 2022 n. 1081 che indice la procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis d.l. 25 maggio 2021 n. 73, con modificazioni L. 106-21,
- Decreto Direttoriale emesso dall'USR Friulia Venezia Giulia il 17.8.22 prot. 10259 con il quale veniva approvata la graduatoria di merito regionale dei candidati vincitori del concorso straordinario di cui all'art. 59, co. 9-bis DL 73-21 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche.
- Graduatoria di merito regionale c.d.c. A046 allegata al suddetto decreto
- Provvedimento di nomina da graduatorie concorsuali a.s. 2022-23 USR Friuli ai sensi dell'art. 59, co. 9-bis dl 73-21

Nonché quale atto presupposto:

- D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Laddove non ricomprende tra i titoli vecchio ordinamento di cui al D.M. 39-98, purché conseguito entro l'A.A. 2000/2001 quale laurea non più previste ai sensi del D.M. 231/1997, per l'accesso all'insegnamento nella c.d.c. A046 la laurea di scienze politiche, indirizzo politico internazionale conseguita dal candidato il 20 novembre 2000.
- DM 259 del 9.5.2017 Laddove non ricomprende tra i titoli vecchio ordinamento di cui al D.M. 39-98, purché conseguito entro l'A.A. 2000/2001 quale laurea non più previste ai sensi del D.M. 231/1997, per l'accesso all'insegnamento nella c.d.c. A046 la laurea di scienze politiche, indirizzo politico internazionale conseguita dal candidato il 20 novembre 2000.
- Nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso.

Nonché per l'accertamento

- Del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria del concorso indetto con Decreto 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche per la regione Friuli Venezia Giulia

e per la condanna

ad inserire il ricorrente nella graduatoria del concorso indetto con Decreto 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche per la regione Friuli Venezia Giulia con la conseguente partecipazione alle operazioni di nomina per l'immissione in ruolo per l'a.s. 2022-23

***** ** *****



Premesso

- Il ricorrente ha conseguito il 20 novembre 2000 la laurea in scienze politiche, indirizzo politico internazionale (si veda, all. 4)
- Sulla base del suddetto titolo di studio accedeva alle graduatorie per le supplenze e, a partire dall'a.s. 2012/13, svolgeva numerosi incarichi di supplenza, tanto da maturare i requisiti per accedere alla procedura concorsuale straordinaria indetta dal Ministero con Decreto Dipartimentale del 6 maggio 2022 n. 1081 (all.1).
- In data 11 giugno 2022 il ricorrente inoltrava la Domanda di partecipazione (All. 3) alla Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al Decreto 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche.
- Nella suddetta domanda, n. protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1046959.11-06-2022, il candidato dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti di accesso alla procedura concorsuale, dichiarando quale titolo di accesso alla classe di concorso A046, la laurea in scienze politiche vecchio ordinamento.
- Il candidato partecipava alla procedura concorsuale, sottoponendosi alla prova disciplinare in data 1 agosto 2022, svolta presso gli uffici dell'USR Friuli Venezia Giulia.
- In data 12 agosto l'USR Friuli Venezia Giulia comunicava al candidato l'avvio del procedimento finalizzato alla sua esclusione dalla procedura a causa dell'assenza del titolo di studio per l'accesso. (all.6)
- Il candidato forniva nei termini stabiliti le proprie osservazioni in merito alla idoneità del titolo di accesso. (all.7)
- Nonostante la suddetta precisazione, l'Amministrazione convenuta faceva pervenire in data 17 agosto 2022 il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto (all. 8) ed in pari data pubblicava la graduatoria per la classe di concorso A046 (all. 10) in cui lo stesso non compariva, a conferma della sua esclusione.
- Successivamente veniva pubblicato dall'USR Friuli il provvedimento di nomina ai sensi dell'art. 59 co. 9 bis D.L. 73-21 per l'a.s. 2022-23, al quale il candidato rimaneva escluso, con la conseguente impossibilità di stabilizzarsi nonostante avesse superato la prova disciplinare (si veda votazione ottenuta visibile dal portale istanze online, all. 9)
- Si rende pertanto necessario adire le vie del presente giudizio

***** ** *****

Ritenuto



Con il presente atto si impugnano i provvedimenti citati per i motivi di seguito indicati da intendersi in via gradata:

1. Violazione di legge: violazione art. 21-nonies c.p.c. per omesso esercizio espresso del provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di accesso alla classe di concorso A046

Il ricorrente svolge da anni attività di insegnamento nella scuola secondaria di II grado, previa dichiarazione del titolo di laurea vecchio ordinamento, valutato in più occasioni dal Ministero come idoneo all'accesso alla classe di concorso A046.

L'amministrazione convenuta aveva quindi già provveduto sull'istanza del privato, riconoscendo la validità del titolo dichiarato per l'accesso alla classe di concorso A046, pertanto il successivo "ripensamento" manifestato nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria, finalizzata all'immissione in ruolo di coloro che risultano precari già da diversi anni, provoca l'effetto di sovrapporsi indebitamente sull'indirizzo precedentemente assunto mediante un esercizio implicito del potere in autotutela.

Di qui la contraddizione intrinseca in ordine allo svolgimento dei controlli sull'idoneità del titolo in una procedura concorsuale straordinaria, ove possono accedere soltanto coloro che hanno maturato già anni di servizio specifico nella classe di concorso ove concorrono.

In ordine all'obbligo dell'amministrazione di revocare esplicitamente un provvedimento che si assume illegittimo vi è ampia giurisprudenza di cui si riporta¹ in particolare un caso analogo a quello di specie su cui si è pronunciata Codesta Autorità, in ordine all'esclusione da una procedura concorsuale straordinaria per inidoneità del titolo di accesso ad una classe di concorso.

¹ Conf. T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 20/11/2018, n.1978: "La revoca di un provvedimento amministrativo, rappresentando una forma di esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione Pubblica, non può assumere una forma implicita, dovendo necessariamente estrinsecarsi in un procedimento corrispondente a quello seguito per l'adozione dell'atto revocando" (massima). In materia edilizia T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 05/11/2021, n.7037 "In applicazione delle previsioni contenute nell'art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, è illegittimo l'operato dell'Amministrazione Comunale che, in presenza di una SCIA, adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti di autotutela. Per vero, una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA, l'attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del c.d. ius aedificandi. Pertanto, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, stante la natura perentoria del termine di verifica e di inibitoria ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6 bis, l. n. 241 del 1990, si consolida la legittimazione del privato ad eseguire l'intervento edilizio per effetto dell'inerzia della P.A.; il che postula che il Comune resistente non può limitarsi a sospendere l'efficacia della SCIA, ma dovrebbe previamente provvedere, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento implicito, in applicazione del comma 4 dell'art. 19, l. n. 241/1990".



2. Violazione di legge: violazione dell'art. 21 nonies della L. 241-90 nell'esercizio tardivo del potere di annullamento in autotutela

Quandanche si ritenesse rituale l'annullamento d'ufficio "ufficioso" del provvedimento amministrativo già consolidato, se ne evidenzia la palese tardività alla luce dell'art. 21-nonies L. 241-90, così come riformato dall'art. 63, comma 1, della legge n. 108 del 2021.

La predetta disciplina subordina l'esercizio del potere di annullamento in autotutela alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico e il rispetto di un termine ragionevole dall'adozione dell'atto originario, "comunque non oltre a dodici mesi".

Alla luce dell'ultimo orientamento citato, l'Amministrazione convenuta non potrà giustificare il proprio operato obiettando un'eventuale induzione in errore, determinata da un comportamento del candidato nell'aver descritto la propria posizione "distorcendo la realtà fattuale", dal momento che – così come risulta dalle domande inoltrate per l'accesso alle graduatorie per le supplenze – il candidato ha costantemente dichiarato il titolo di laurea per l'insegnamento nella c.d.c. A046.

Dinanzi a tale dichiarazione, costituiva un preciso obbligo di istruttoria ai sensi dell'art. 6 L. 241-90 in capo all'amministrazione convenuta ricevente la verifica dell'idoneità del titolo dichiarato.

I provvedimenti di inserimento nelle graduatorie e, a fortiori, quelli di convalida della posizione assunta in graduatoria valgono senz'altro a cristallizzare l'orientamento dell'Amministrazione sull'idoneità del titolo, cosicché la successiva revoca risulta oltremodo tardiva, pertanto illegittima.

3. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della tutela dell'affidamento incolpevole ingenerato nel ricorrente

L'esito positivo dei molteplici controlli operati dall'Amministrazione nel corso degli anni, con la conseguente progressione della carriera professionale del docente, il quale ha accumulato titoli di servizio utili all'ammissione ad una procedura riservata ai dipendenti dell'Amministrazione a tempo determinato, ha determinato senz'altro nel ricorrente un legittimo affidamento nell'idoneità dei titoli posseduti.

In ordine agli effetti che produce il legittimo affidamento del privato sulla legittimità dell'azione amministrativa si riporta la motivazione della pronuncia già citata (Tar Lazio, sede di Roma, n. 8620/22)

**** ** ****

Si impugnano quali atti presupposti DP.R. n. 19-2016 e D.M. 259-2017 per eccesso di potere: disparità di trattamento; laddove escludono nella tabella A) alla classe di concorso A046, tra i titoli vecchio ordinamento ai sensi del DM 39-98, la laurea in scienze politiche tra i



titoli c.d. “soppressi” ai sensi del DM 231-97 e quindi validi per l’accesso all’insegnamento se conseguiti entro l’a.a. 2000-01.

Dall’analisi della tabella A) del D.P.R., il titolo di laurea in scienze politiche, inspiegabilmente, veniva escluso dall’elenco delle lauree c.d. “sopresse” con il DM 231-97, di cui alla nota 4) che quindi risultava “mutilato”, rispetto alla versione originaria del DM. Al fine di evidenziare la discrasia, pare opportuno mettere a confronto i due elenchi nella tabella seguente:

elenco lauree sopresse valide per insegnamento di cui al DM 39-98	Elenco lauree sopresse valide per insegnamento di cui al D.P.R. 19-16
Lauree in: discipline economiche e sociali; economia marittima e dei trasporti; scienze economiche; scienze politiche; (k) <i>purché conseguite entro l’A.A. 2000/2001.</i>	Discipline economiche e sociali; Economia marittima e dei trasporti; Scienze economiche; (4) <small>(4) purché conseguite entro l’A.A. 2000/2001. Lauree non più previste ai sensi del D.M. 231/1997</small>

Ciò premesso, è evidente la disparità di trattamento nei confronti di coloro che, avendo conseguito uno dei titoli di laurea c.d. “soppressi” entro l’a.a. 2000-01, hanno potuto spendere il suddetto titolo per l’insegnamento anche a seguito della riforma del 2016, dal momento che il nuovo assetto faceva salvi i diritti maturati dei candidati per l’accesso all’insegnamento, riconoscendo il titolo valido, senza la richiesta di superamento di esami integrativi.

Viceversa, la laurea in scienze politiche confluiva, in assenza di alcuna motivazione, nell’elenco dei titoli di laurea richiedenti esami integrativi, di cui alla nota 2) ed in particolare: “Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale. (Vedi Tab. A/1)”

- **Eccesso di potere: illogicità manifesta laddove il D.P.R. 19-16 esclude la laurea in scienze politiche conseguita entro a.a. 2000/01 dall’elenco delle lauree c.d. sopresse di cui al DM 231/94 di cui alla nota 4) e nel contempo definisce la portata applicativa della riforma irretroattiva.**

L’entrata in vigore del D.P.R. 19/16, la cui fonte normativa si identifica nell’art. 64, co. 4 lett. A) D.L. 118-08 cov. In L. 133-08, è stata preceduta dal rilascio del parere positivo parte del Consiglio di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza di sezione del 22 ottobre 2015 (all. 15).

Dinanzi alle giustificazioni apportate dall’Amministrazione in ordine alla salvaguardia dei diritti già consolidati, risulta oltremodo illogico l’aver onerato chi avesse conseguito la laurea in scienze



politiche entro l'a.a. 2000-01 e avesse già avviato la carriera di insegnamento (così come nel caso di specie), di superare ulteriori esami al fine di accedere alle procedure concorsuali.

Peraltro tale differenziazione risulta incoerente con la previsione contenuta all'art. 5 D.M. 259-2017 che, volendo fornire un'interpretazione autentica al D.P.R. 19-16, stabilisce l'irretroattività delle modifiche ivi apportate. In particolare all'art. 5: "Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, **sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98** e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni **possono partecipare alle prove di accesso** ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016".

Il punto è confermato anche dalla FAQ n. 33 emessa in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto:

"D: Per l'inserimento in III fascia, quali sono i titoli di studio necessari?"

*R: Per individuare il titolo di studio necessario all'inserimento in III fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell'apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017. **Il principio generale è che queste normative non hanno carattere retroattivo.** Per questa ragione, come precisa l'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i.."*

Chiarita l'efficacia irretroattiva delle innovazioni contenute nel D.P.R. 19/16, si può legittimamente affermare la cristallizzazione del diritto del candidato, già in essere con il previgente assetto di cui al DM 39-98, all'accesso a qualsiasi procedura concorsuale finalizzata all'insegnamento nella classe di concorso A046.

La limitazione dell'accesso alle sole graduatorie di istituto (oggi "graduatorie provinciali per le supplenze") o alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo configurerebbe un'indebita disparità di trattamento, laddove non è ammissibile prevedere diversi percorsi di accesso innanzi all'unica classe di concorso A046, a seconda della forma contrattuale posta in essere, considerata la pari dignità che assume la mansione svolta dal candidato nell'insegnamento della materia.



Sul punto si evidenzia altresì la nota all'albo del sito istituzionale del Ministero (fonte: <https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso> all. 25) che fornisce ulteriore lettura del disposto di cui all'art. 5 DM 259-17, secondo cui: “In base all'art.5 del DM 259/2017 **sono fatti salvi, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa** (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.”

Con ciò a voler fornire un'interpretazione estensiva degli effetti dell'art. 5, ripianando l'illogica limitazione all'inserimento nelle graduatorie di istituto e TFA.

Tanto premesso e considerato, il ricorrente, ut sopra rappresentato e difeso

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI DI MERITO

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli nella parte in cui non riconoscono il possesso del titolo di accesso valido per l'accesso alla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale del 6 maggio 2022 n. 1081 per la classe di concorso A046, dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito in virtù del punteggio derivante dalla somma dei titoli e dell'esame già svolto, per i moti addotti in premessa.

Voglia altresì annullare, previa sospensione, tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese di lite”.

Si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La pubblicazione sul sito è stata autorizzata con decreto presidenziale Tar Lazio sede di Roma n. 9017-2022 reg. prov. Cau.

Grosseto, 14 novembre 2022

Michele Mensi Avvocato

Lavinia Mensi Avvocato